

Prot. 57/UP2010

Bologna, 28 settembre 2010

Al Presidente  
dell'Assemblea Legislativa  
**Matteo Richetti**  
Sede

### INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto Consigliere,

- L'articolo 49, comma 4-bis del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, ha introdotto la "segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ", sostituendo integralmente la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nel previgente articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

- La Regione Lombardia ha posto quesiti al Governo in merito all'applicabilità della SCIA nell'ambito dell'edilizia;

- Il ministero della Semplificazione tramite il proprio ufficio legislativo ha emesso una circolare ministeriale in data 16.09.2010, di concerto con i ministeri della Pubblica amministrazione, delle Infrastrutture e dell'Economia, con i primi chiarimenti in merito all'applicabilità della SCIA nell'ambito dell'edilizia;

- Il parere dell'ufficio legislativo, favorevole all'applicabilità della disciplina della SCIA alla materia edilizia, si fonda essenzialmente su alcune motivazioni, di seguito riassunte:

- Il ministero anzitutto sottolinea che il comma 4-ter dell'articolo 49 della legge n. 122 del 2010 prevede che le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "DIA", *"ovunque ricorrano anche come parte di un'espressione più ampia"*, sia nelle normative statali che in quelle regionali;
- Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la disciplina della SCIA, contenuta nel novellato articolo 19 della Legge n. 241 del 1990, *"sostituisce direttamente, dalla data di entrata in"*

*vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e **regionale**"*;

- in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l'onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo stesso;
  - per le DIA edilizie presentate prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della DIA, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una SCIA;
- La nota fornisce precisazioni sui limiti applicativi in quanto il Ministero precisa che la disciplina della SCIA si applica alla materia edilizia mantenendo l'identico campo applicativo di quella della DIA, senza quindi interferire con l'ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. permesso di costruire);
- Risulta che il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha inviato una nota in data 14.09.2010 al Ministero di Grazia e Giustizia in cui si Legge la difficoltà della categoria professionale ad operare se la materia rimane soggetta ad interpretazioni di ogni singolo ente o amministrazione periferica;

## **INTERROGA**

La Giunta per sapere;

- Quali modifiche comporterà l'articolo 49, comma 4-bis del D.L. 78/2010 alla Legge Regionale 31 del 25.11.2002 avente per titolo " Disciplina generale dell'edilizia ";
- Quali modifiche comporterà l'articolo 49, comma 4-bis del D.L. 78/2010 alla Legge Regionale 19 del 30.10.2009 avente per titolo " Norme per la riduzione del rischio sismico " in particolare all'art. 11 inerente " autorizzazione sismica ";
- Quali iniziative ha intenzione di mettere in atto la Giunta Regionale al fine di chiarire in modo esaustivo e inoppugnabile agli uffici dell'edilizia privata dei Comuni della Regione in merito ai " titoli abilitativi " da applicare nella disciplina dell'attività edilizia.

Luca Bartolini